

## **REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE**

### **Art.1 - FINALITA' DELLE CONSULTE**

Le consulte previste dallo Statuto Comunale garantiscono la partecipazione e l'espressione dei gruppi sociali, delle rappresentanze di categorie o settoriali, delle associazioni presenti ed operanti nel territorio comunale.

### **Art.2 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alle consulte tutte le entità di cui all'Art.1 che, liberamente, ne facciano domanda, purché organizzate in forma stabile, ed i cui statuti o regolamentazioni interne abbiano attinenza con le competenze delle singole consulte. Non è ammessa la partecipazione a titolo personale, né la partecipazione del medesimo gruppo sociale a più consulte; nel caso di connessione con le competenze di più consulte, è data facoltà di scegliere la consulta a cui s'intenda partecipare. Il numero degli iscritti o aderenti al gruppo sociale non deve essere inferiore a 30 per gli organismi associativi, e comunque, per gli enti di categoria o settoriali, deve essere riconoscibilmente rappresentativo della realtà sociale di appartenenza. Le entità di cui all'Art.1 dovranno essere costituite o comunque operanti da almeno 1 anno, tranne le sezioni, circoli o ripartizioni regolarmente affiliate ad enti riconosciuti a livello nazionale o regionale.

### **Art.3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione alla consulta, redatta in carta semplice e senza formalità, è indirizzata al Sindaco per la costituzione delle consulte nei modi di cui al comma 2 del successivo articolo; successivamente all'atto di costituzione ed insediamento delle consulte, va indirizzata al Presidente della Consulta a cui s'intende partecipare.

La domanda deve contenere:

- a) la denominazione del gruppo sociale e l'indicazione della Consulta a cui si chiede di partecipare;
- b) l'atto costitutivo, lo Statuto e l'elenco dei soci del gruppo;
- c) il nominativo e l'indirizzo della persona designata a rappresentare il gruppo di appartenenza in seno alla consulta.
- d) Il nominativo e l'indirizzo del presidente o responsabile del gruppo d'appartenenza.

### **Art.4 - COSTITUZIONE DELLE CONSULTE-ACCERTAMENTO REQUISITI**

Le consulte hanno carattere permanente, e la loro durata è svincolata dalla durata in carica degli organi elettivi del Comune.

Il sindaco provvede con apposito bando a indire i termini per la costituzione delle consulte e la presentazione delle domande di cui all'Art.2 e dispone circa l'accertamento dei requisiti richiesti.

Dall'atto della loro costituzione le Consulte accertano esse stesse i requisiti relativi alle domande d'ammissione pervenute successivamente al loro insediamento, e verificano periodicamente la sussistenza dei requisiti stessi di tutte le loro componenti.

### **Art.5 - COMPOSIZIONE**

Le Consulte sono validamente costituite quando nel loro ambito siano rappresentate almeno 5 soggetti che attivano i requisiti di cui all' Art.1.

Le Consulte sono costituite dall'insieme dei rappresentanti designati autonomamente dai gruppi di provenienza, così come indicati nelle domande di cui all' Art.3; in caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione, anche temporanea, del rappresentante, il gruppo di provenienza designa il sostituto, comunicandone il nominativo al Presidente della Consulta stessa.

### **Art.6 - CESSAZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE CONSULTE**

La perdita o modifica dei requisiti di cui all' Art.2, lo scioglimento o altra causa d'estinzione del gruppo sociale d'appartenenza fanno cessare dal proprio incarico il rappresentante, così come la richiesta di recesso formale proveniente dal gruppo di appartenenza o l'accoglimento della domanda di partecipazione in altra consulta.

## Art.7 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il presidente di ciascuna Consulta permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno; l'elezione del presidente avviene nella prima riunione della Consulta, convocata dal Sindaco.

La durata della carica di Presidente è di 1 anno, alla cui scadenza la Consulta procede automaticamente per il rinnovo.

Un terzo dei rappresentanti di Consulta può richiedere l'anticipazione delle votazioni per il rinnovo.

Il Presidente designa un membro della Consulta quale vice presidente, nella prima seduta successiva a quella della sua nomina, che lo sostituisce in caso d'assenza.

Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del vice presidente entro 5 giorni dalla votazione dei relativi provvedimenti.

Il Presidente convoca e presiede le Consulte, fissandone la data e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Consulta può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno d'argomenti che rientrano nelle competenze della Consulta.

Il Presidente dispone in merito all'accertamento ed alla verifica periodica di cui al comma 3° dell'Art.4 e dell'Art.6.

## Art.8 - I LAVORI DELLE CONSULTE

La riunione della Consulta è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.

Tutte le votazioni sono palesi, a maggioranza dei voti dei componenti, compresa la votazione per l'elezione del presidente e per l'ammissione o esclusioni di cui agli articoli 4), 3° comma e 6)

Le sedute sono sempre pubbliche, e vi possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi d'informazione.

Il Sindaco e i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di parola, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno; il presidente può richiedere l'audizione di membri della Giunta Comunale, di dipendenti del Comune degli eletti in organismi sovracomunali, di rappresentanze d'altre Consulte, di rappresentanza sindacale, nonché di tecnici e persone di comprovata esperienza, le cui dichiarazioni sono verbalizzate e firmate da tali soggetti.

Il Presidente della Consulta acquisisce dati, informazioni e documentazioni attraverso gli uffici comunali.

Le richieste devono essere indirizzate a responsabili degli uffici stessi o al Segretario Comunale.

## Art.9 - FUNZIONE CONSULTIVA

Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari possono richiedere alle Consulte in via preventiva pareri obbligatori ma non vincolanti sui temi di propria competenza, indicando in modo orientativo il termine per la risposta.

Le Consulte provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, riferendo all'organo richiedente con relazione scritta e corredata da adeguata motivazione.

Qualora non si sia raggiunta l'unanimità dei membri sul parere da emanare, sono ammesse memorie o relazioni di minoranza, anch'esse scritte o motivate, che il Presidente allega al parere adottato.

## Art.10 - FUNZIONE PROPOSITIVA

Le Consulte hanno potestà d'iniziativa. Possono presentare proposte e mozioni agli Organi del Comune nell'ambito delle materie di loro competenza.

## Art.11 - SEDUTE CONGIUNTE

Qualora l'argomento da trattare investe la competenza di più commissioni, queste sono convocate dal Sindaco per la trattazione congiunta. La seduta viene presieduta dal Sindaco o suo delegato.

## Art.12 - SEGRETERIA DELLE CONSULTE

Il Vice Presidente svolge le funzioni di Segretario, redige verbale sommario delle sedute, che viene dallo stesso sottoscritto e depositato agli atti. I verbali delle adunanze, i pareri, le proposte, le mozioni emesse, sono depositati e conservati, in ordine cronologico, presso la sede delle consulte. Copie dei verbali delle adunanze delle Consulte, sono trasmesse al Sindaco per conoscenza.

#### Art.13 - DOTAZIONE STRUMENTALE

Il Comune, nei limiti della sua disponibilità, provvede ad assicurare locali e strutture per il funzionamento delle Consulte.